



---

# **REGOLAMENTO**

## *del Consorzio*

## Indice

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Categorie Merceologiche .....	3
Articolo 3 - Ammissione al Consorzio .....	3
Articolo 4 - Categorie di Consorziati, Quote Consortili, Quote di Partecipazione e Aderenti.....	4
Articolo 5 - Recesso e subentro.....	5
Articolo 6 - Esclusione .....	6
Articolo 7 - Quote di Adesione, quote associative annuali ed ulteriori contributi .....	6
Articolo 8 - Contributo Ambientale e Garanzia Fine Vita .....	7
Articolo 9 - Garanzie .....	8
Articolo 10 - Assemblea dei Consorziati.....	8
Articolo 11 - Sistema di amministrazione ed elezione componenti del Consiglio di Amministrazione .....	8
Articolo 12 - Il rimborso della Garanzia Fine Vita.....	10
Articolo 13 - Servizi Facoltativi .....	10
Articolo 14 - Accertamenti e Sanzioni .....	11
Articolo 15 - Libri Consortili.....	12
Articolo 16 - Marchio consortile .....	12
Articolo 17 - Marchi dei Consorziati.....	13
Articolo 18 - Rapporto con soggetti terzi non Consorziati.....	13
Articolo 19 - Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 .....	13
Articolo 20 - Comunicazioni .....	14

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 e ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consorzio E-Cycle (di seguito E-Cycle" o il "Consorzio").

Il Regolamento è vincolante per tutti i Consorziati e, ove applicabile, per gli Aderenti e forma parte integrante del contratto di Consorzio ovvero del contratto di servizio con gli Aderenti.

## **Articolo 2**

### **Categorie Merceologiche**

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto sono oggetto dell'attività consortile i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito "RAEE") nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Sono prese in considerazione le apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito "AEE") appartenenti alle seguenti Categorie Merceologiche, così come riportate nell'Allegato I e III al Decreto Legislativo 49/2014:

- i. pannelli fotovoltaici;
- ii. inverter e sistemi di accumulo;
- iii. componenti di AEE, sottoinsiemi, materiali di consumo, con esclusione di quelli non riconducibili a quanto previsto dallo Statuto.

## **Articolo 3**

### **Ammissione al Consorzio**

Il soggetto che intende aderire al Consorzio, può, prima di presentare formale richiesta di ammissione ai sensi del presente articolo, registrarsi al sito del Consorzio per prendere visione dello Statuto, del presente Regolamento e delle determinazioni di interesse.

Per poter aderire al Consorzio, il soggetto interessato deve inviare apposita richiesta scritta indirizzata all'Organo amministrativo corredata delle dichiarazioni di cui all'art. 4 dello Statuto.

La richiesta di adesione, in qualità di Consorziato, può essere presentata tramite posta elettronica certificata sottoscrivendo l'apposito modulo, scaricabile dal sito del Consorzio (e-cycle.it); in ogni caso, deve essere sottoscritta, con firma autografa accompagnata da copia del documento di riconoscimento o solo con firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La richiesta di adesione, in qualità di Consorziato, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

- a) modulo di adesione;
- b) visura camerale aggiornata;
- c) copia della contabile di pagamento della Quota di Adesione (una-tantum);
- d) documento identità del legale rappresentante o del procuratore;

- e) copia dell’Autorizzazione alla gestione dei rifiuti in corso di validità (solo per gestori rifiuti);
- f) certificazione antimafia ex art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o dichiarazione prevista dagli articoli 88, comma 4-bis, e 89, comma 1, del medesimo decreto (solo per gestori rifiuti).

È facoltà dell’Organo amministrativo richiedere ulteriori documenti rilevanti per deliberare in merito all’adesione al Consorzio.

L’Organo amministrativo delibera sulla domanda di ammissione in conformità allo Statuto e ne comunica l’esito entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

In caso di ammissione al Consorzio, l’Organo amministrativo trasmette al nuovo Consorziato la ricevuta di trasformazione della Quota di Adesione in quota di partecipazione al Consorzio e avvia la procedura di riscossione degli ulteriori importi dovuti in forza dell’adesione al Consorzio.

A seguito di tali adempimenti, nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, l’Organo amministrativo dispone l’iscrizione del nuovo Consorziato nel libro dei Consorziati.

Qualora il richiedente sia privo dei requisiti per l’ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni, l’Organo amministrativo, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica il rigetto della domanda di ammissione al richiedente e al Centro di Coordinamento RAEE.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consorzio tratterrà gli importi versati dall’interessato a titolo di spese di istruttoria.

I soggetti di cui all’art. 4 dello Statuto interessati ad usufruire dei servizi del Consorzio possono presentare domanda di adesione al Consorzio anche in qualità di Aderenti. Sulla domanda di adesione degli Aderenti decide l’Organo amministrativo. L’assunzione di tale qualifica deve essere accompagnata dalla stipula di un accordo scritto con il Consorzio in forza del quale vengono regolati i rapporti reciproci e le modalità di erogazione dei servizi offerti dal Consorzio. Costituisce compito dell’Organo amministrativo assicurarsi che i contenuti del contratto con gli Aderenti siano in linea con gli obiettivi e le norme che regolano i rapporti tra i terzi e il Consorzio.

Tutte le informazioni acquisite in forza dell’appartenenza al Consorzio dovranno essere gestite in maniera tale da garantire la loro assoluta riservatezza e confidenzialità.

#### **Articolo 4**

##### **Categorie di Consorziati, Quote Consortili, Quote di Partecipazione e Aderenti**

I Consorziati sono suddivisi in:

- A) Consorziati Fondatori;
- B) Consorziati Ordinari;

I Consorziati Fondatori sono le società Yourecycle S.r.l. e Yousolar S.r.l.

I Consorziati Ordinari sono tutti i soggetti diversi dai Soci Fondatori la cui domanda di ammissione al Consorzio sia stata accolta dall’Organo amministrativo del Consorzio e il cui nominativo sia stato iscritto nel Libro dei Consorziati.

Le quote di partecipazione al Consorzio sono pari a 100 (“Quote Consortili”).

Ciascun Consorziato è titolare di una frazione delle Quote Consortili (“Quota di Partecipazione”).

Ciascun Consorziato Fondatore è titolare di una Quota di Partecipazione pari al 25% delle Quote Consortili.

La Quota di Partecipazione di ciascun Consorziato Ordinario è costituita da una frazione delle restanti Quote Consortili pariteticamente suddivise tra tutti i Consorziati Ordinari.

È prevista la possibilità di aderire al Consorzio da parte di soggetti Aderenti, i quali potranno partecipare alle Assemblee del Consorzio in qualità di uditori senza diritto di voto o di intervento.

## Articolo 5

### Recesso e subentro

Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, a ciascun Consorziato è garantita la facoltà di recedere dal Consorzio in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata all’Organo amministrativo tramite raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata a firma del legale rappresentante.

Il recesso sarà efficace secondo le seguenti modalità:

- *Recesso per adesione ad altro Sistema Collettivo o per costituzione di nuovo Sistema Individuale:*

in tali ipotesi, il recesso avrà effetto immediato, fermo restando l’obbligo di adempimento delle obbligazioni, ivi compresi gli obblighi di finanziamento, assunte nei confronti del Consorzio dal recedente in relazione all’anno operativo in corso e agli esercizi precedenti e comunque alle attività di gestione già compiute dal sistema consortile nell’interesse del soggetto recedente.

- *Recesso per cessazione attività (liquidazione)*

Il recesso avrà effetto immediato e comporterà da parte di E-Cycle la comunicazione di tale informazione al Centro di Coordinamento RAEE ed all’organo preposto alla vigilanza e al controllo. La comunicazione della cessata attività deve essere trasmessa con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata e deve essere corredata dai documenti comprovanti l’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese ovvero l’avvio della procedura di liquidazione e/o l’avvio della procedura fallimentare, nonché la cancellazione dal Registro AEE.

Il Consorzio comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 49/2014.

- *Subentro per fusione, incorporazione, cessione e/affitto di ramo d’azienda*

Il Consorziato cedente deve trasmettere entro 30 giorni dall’avvenuto atto di fusione, incorporazione, cessione e/o affitto di ramo d’azienda comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata dell’avvenuto trasferimento completa di:

- dati identificati del subentrante (ragione sociale, sede legale/operativa, Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese);

- nominativo di un contatto aziendale del subentrante;
- eventuale richiesta di cessazione dalla qualità di Consorziato per perdita dei requisiti di produttore di AEE.

Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia atto notarile e/o visura camerale aggiornata da cui risulti l'avvenuto trasferimento, e
2. visura camerale del subentrante.

L'Organo amministrativo contatterà il subentrante per proporre l'adesione al Consorzio; in caso di accettazione, il subentrante avrà nei confronti del Consorzio i medesimi diritti e i medesimi obblighi del soggetto cui è subentrato e potrà usufruire dei contributi e delle quote da questi già versate.

In caso di affitto di ramo d'azienda, invece, qualora l'affittuario intenda aderire al Consorzio, sarà sottoposto a nuova procedura di ammissione e non potrà quindi usufruire dei contributi e delle quote di adesione già versate dall'affittante.

### **Articolo 6**

#### **Esclusione**

L'Organo amministrativo ha la facoltà di deliberare l'esclusione del Consorziato ai sensi dell'art. 4 dello Statuto nonché ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

In relazione a questa norma si specifica che tale fattispecie si integra, altresì, ogni qual volta il Consorziato:

- perda i requisiti per l'ammissione al Consorzio di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa;
- renda false dichiarazioni;
- risulti condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili per i reati di cui agli artt. 24, 24-ter, 25-ter, 25-sexies, 25-octies, 25-decies e 25-undecies del d.lgs. 231/2001;
- arrechi danno all'immagine di E-Cycle;
- entri in conflitto con gli scopi consortili;
- negli ulteriori casi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

L'esclusione avrà effetto immediato e dovrà essere comunicata al Consorziato e al Centro di Coordinamento RAEE.

### **Articolo 7**

#### **Quote di Adesione, quote associative annuali ed ulteriori contributi**

Ciascun Consorziato contribuisce alle spese relative al Consorzio con il versamento:

- a) di un importo *una tantum* al momento della presentazione della domanda di ammissione al Consorzio ("Quota di Adesione");
- b) di un importo annuale a titolo di quota associativa ("Quota Associativa");
- c) degli eventuali ulteriori contributi deliberati dall'Organo amministrativo.

Ciascun Consorziato, inoltre, è tenuto a corrispondere gli importi per la gestione del fine vita del rifiuto (raccolta/trasporto/smaltimento/recupero, compresa la preparazione al riutilizzo), determinati in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento (“Contributo Ambientale” e “Garanzia Fine Vita”).

La Quota di Adesione è pari a un contributo di importo minimo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) e potrà essere rideterminata dall'Organo amministrativo.

La Quota Associativa annuale e gli eventuali ulteriori contributi richiesti, in riferimento ai servizi offerti, sono quantificati annualmente dall'Organo amministrativo secondo il fabbisogno finanziario del Consorzio e dovranno essere versate, perentoriamente, nel termine che verrà indicato dall'Organo amministrativo. In caso di mancata quantificazione dell'ammontare delle quote da parte dell'Organo amministrativo si applicheranno automaticamente le quote previste per l'annualità precedente.

L'importo delle Quota di Adesione, della Quota Associativa e degli ulteriori contributi introdotti dall'Organo amministrativo saranno oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea a norma di Statuto.

## **Articolo 8**

### **Contributo Ambientale e Garanzia Fine Vita**

L'assemblea dei Consorziati, su proposta dell'Organo amministrativo, determina periodicamente le modalità di calcolo del Contributo Ambientale e della Garanzia Fine Vita e di ogni ulteriore importo necessario, tenendo conto di quanto definito dal D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i. e ne aggiorna i parametri a norma di legge.

Ciascun produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche Consorziato, al fine di finanziare le operazioni raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 49/2014 è tenuto a versare il Contributo Ambientale, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato nazionale, nell'ammontare e secondo i termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

Ciascun Consorziato, in qualità di Soggetto Responsabile di pannelli installati sugli impianti incentivati ai sensi dei c.d. Conti Energia - come stabilito agli artt. 24-bis e 40 del D.lgs. 49/2014 - è tenuto a versare la Garanzia Fine Vita nell'ammontare e secondo i termini proposti dall'Organo amministrativo ed approvati in Assemblea.

L'ammontare e le tempistiche di versamento del Contributo Ambientale e della Garanzia Fine Vita, così come ogni altro contributo ed informazione rilevante, saranno pubblicati e aggiornati sul sito web (per i soggetti registrati) del Consorzio e formalizzati in un apposito preventivo ogni qualvolta verrà richiesta dal Consorziato l'attivazione delle operazioni di gestione dei RAEE registrati presso il Consorzio.

Qualora il Consorziato abbia effettuato in qualità di soggetto produttore di AEE:

- a. il versamento del Contributo Ambientale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 49/2014 per una o più AEE al momento dell'immissione della stessa su territorio nazionale,
- b. l'AEE sia individuabile in maniera univoca con specifica matricola di riconoscimento,

c. l'AEE sia validamente registrata all'interno del data base del Consorzio, nel caso in cui lo stesso Consorziato o altro soggetto avente titolo, in qualità di Soggetto Responsabile, intenda registrare la medesima apparecchiatura al fine di ottenere la Garanzia Fine Vita - in accordo agli artt. 24-bis e 40 del D.lgs. 49/2014 - il Consorzio riconosce allo stesso uno sconto, su tale garanzia, pari al valore del Contributo Ambientale già versato.

## **Articolo 9**

### **Garanzie**

L'Organo amministrativo direttivo, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti del Consorzio e degli altri Consorziati, ha la facoltà di chiedere a ciascun Consorziato il rilascio di una fidejussione bancaria a prima richiesta stipulata con primario istituto di credito.

## **Articolo 10**

### **Assemblea dei Consorziati**

Ogni Consorziato in regola con gli obblighi consortili ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea proporzionale alla propria Quota di Partecipazione secondo quanto stabilito al precedente articolo 4. Gli Aderenti al Consorzio hanno la facoltà di assistere alle Assemblee dei Consorziati ma sono privi del diritto di voto in Assemblea.

Le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi e le funzioni dell'Assemblea dei Consorziati, ordinaria e straordinaria, sono definiti agli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto.

È facoltà dei Consorziati che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea farsi rappresentare per delega scritta che deve essere conservata dal Consorzio.

La delega potrà essere conferita anche ad altro Consorziato; ciascun delegato potrà rappresentare al massimo 2 (due) Consorziati.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega potrà essere redatta secondo il modulo che verrà allegato alla comunicazione di convocazione dell'Assemblea; ciascuna delega dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del Consorziato e accompagnata da copia del documento di identità di quest'ultimo.

## **Articolo 11**

### **Scelta del sistema di amministrazione del Consorzio ed elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea dei Consorziati delibera in merito al sistema di amministrazione del Consorzio, scegliendo tra un Amministratore unico e un Consiglio di Amministrazione a seconda delle dimensioni e delle esigenze del Consorzio.

In caso di scelta di un Organo amministrativo collegiale, l'Assemblea dei Consorziati elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità.

Ai fini dell'elezione dell'Organo amministrativo collegiale, i Consorziati sono suddivisi nelle seguenti 4 (quattro) categorie:



- a) Consorziati Fondatori;
- b) coloro i quali fabbricano o vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il loro marchio oppure importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza
- c) ("Fabbricanti/Produttori/ Distributori"), nonché coloro i quali detengono AEE in qualità di Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico che ha richiesto ed ottenuto le tariffe incentivanti ("Soggetti Responsabili");
- d) coloro i quali svolgono attività di installazione di AEE domestiche e/o professionali ("Installatori");
- e) coloro i quali svolgono attività di gestione dei rifiuti di AEE di cui all'articolo 183 c. 1 lettera n) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ("Gestori Rifiuti").

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria. A ciascuna categoria è attribuito il potere di eleggere un determinato numero di componenti del Consiglio di Amministrazione secondo il seguente schema:

a) Consorziati Fondatori	2 membri tra cui il Presidente
b) Fabbricanti/Produttori/Distributori/Soggetti Responsabili	1 membro
c) Installatori	1 membro
d) Recuperatori/Gestori Rifiuti	1 membro

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente (o l'Amministratore Unico in carica) sollecita ciascuno dei Consorziati a inviare le candidature, che dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ciascun Consorziato potrà proporre un numero di candidati non superiore a quello dei componenti riservati alla propria categoria di appartenenza. Qualora un candidato venga proposto da Consorziati appartenenti a diverse categorie, lo stesso, a pena di nullità della propria candidatura e di ineleggibilità, dovrà optare per una categoria prima della votazione.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal curriculum di ciascun candidato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) constata la regolarità delle candidature e stila le liste di candidati per ciascuna categoria di Consorziati.

La votazione avviene separatamente per ciascuna categoria mediante l'utilizzo di schede di colore diverso ovvero comunque riportanti la chiara indicazione della categoria di appartenenza. La votazione avviene mediante indicazione del nome del candidato prescelto. Ciascun Consorziato potrà indicare un numero massimo di preferenze pari al numero di membri da eleggere nella categoria di

appartenenza. Per ciascuna categoria risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, sarà eletto il candidato più anziano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato tra i membri eletti dai Consorziati Fondatori. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, il componente del Consiglio di Amministrazione decadrà dalla carica e sarà sostituito dal Consiglio stesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto.

## **Articolo 12**

### **Il rimborso della Garanzia Fine Vita**

Ogni Consorziato o soggetto avente titolo può richiedere all'Organo amministrativo la restituzione delle somme versate a titolo di Garanzia Fine Vita di cui all'art. 8 del presente Regolamento qualora le stesse non siano necessarie e/o dovute.

La richiesta dovrà essere inoltrata all'Organo amministrativo dal Consorziato, o dal soggetto avente titolo, via pec e dovrà contenere le seguenti informazioni e documenti:

- a. domanda di restituzione corredata da una breve illustrazione delle motivazioni del diritto alla restituzione, corredato da documento di identità del soggetto richiedente (o firma digitale)
- b. l'elenco, comprendente, marca, matricola e modello, delle apparecchiature per le quali il contributo non risulterebbe dovuto, con il relativo valore unitario e complessivo della quota da restituire;
- c. intestazione ed IBAN del conto corrente bancario dove intende ricevere le somme (intestato a soggetto non diverso dal richiedente o avente titolo);
- d. evidenza del trasferimento del titolo, qualora il Soggetto richiedente sia diverso da colui che ha versato il contributo a garanzia (eventuale);
- e. la manleva del soggetto che ha versato, in origine, il contributo di fine vita (eventuale).

È facoltà dell'Organo amministrativo richiedere ulteriori documenti o informazioni ritenute rilevanti per la gestione dell'istruttoria.

L'Organo amministrativo, verificata la legittimità della istanza e la correttezza formale di quanto indicato dal richiedente, in caso di esito positivo ed al fine di smobilizzare dal Trust le somme dovute per il rimborso, inoltra una richiesta scritta e circostanziata al Trustee ed al Garante. In esito al riscontro ricevuto da questi, l'Organo amministrativo comunica al richiedente l'esito finale dell'istruttoria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta, motivandone le conclusioni e, se del caso, liquidando le somme nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Il Consorzio tratterrà dal rimborso delle somme richieste una quota relativa al servizio offerto deliberata annualmente dall'Organo amministrativo in accordo all'art. 8 del presente Regolamento.

Non potranno essere oggetto di restituzione, in nessun caso, le quote versate a garanzia di apparecchiature già avviate a Fine Vita, fatta eccezione per quelle somme non riconducibili alle attività di gestione dei RAEE, ai sensi dell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (raccolta, trasporto, recupero, compresa cernita, e smaltimento dei rifiuti, compresa la supervisione di tali operazioni, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario).

### **Articolo 13**

#### **Servizi consortili facoltativi**

Il Consorzio può prestare ulteriori attività e servizi facoltativi, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza funzionale della propria organizzazione, purché gli stessi siano compatibili con il proprio oggetto sociale.

Il Consorzio, può provvedere, dietro richiesta specifica di un Consorziato o di un soggetto terzo, a tutte le ulteriori attività compatibili con il proprio oggetto sociale.

Su richiesta, il Consorzio può realizzare e porre in essere servizi a supporto di iniziative o progetti, anche in cooperazione con enti ed amministrazioni, in ambito nazionale o sovranazionale.

L'Organo amministrativo provvede sempre mediante apposito accordo scritto alla definizione dei servizi facoltativi ed alla determinazione degli importi richiesti per lo svolgimento degli stessi, in base ai costi di produzione e di erogazione dei servizi medesimi.

### **Articolo 14**

#### **Accertamenti e Sanzioni**

L'Organo amministrativo esercita ai sensi dell'art. 5 dello Statuto l'attività di controllo sull'adempimento, da parte dei Consorziati, delle obbligazioni assunte con l'adesione al Consorzio nonché sull'applicazione da parte dei Consorziati dei principi espressi dallo Statuto e dal presente Regolamento; a tal proposito, l'Organo amministrativo accerta eventuali omissioni o inesattezze nelle informazioni comunicate o richieste a ciascun Consorziato nonché eventuali inadempimenti nei versamenti delle quote e degli altri contributi deliberati.

L'Organo amministrativo, inoltre, verifica la correttezza e la veridicità delle informazioni fornite dai singoli Consorziati al fine di determinare l'ammontare delle somme dovute al Consorzio e, in particolare, del Contributo Fine Vita.

In ogni caso, l'Organo amministrativo potrà disporre verifiche in ordine alla corretta applicazione dei principi espressi dallo Statuto e dal presente Regolamento anche mediante soggetti terzi.

Tutti i Consorziati si impegnano a consentire al soggetto l'accesso ai loro locali e alle loro scritture contabili.

Ciascun Consorziato si impegna a collaborare con il soggetto incaricato delle verifiche al fine di facilitare tali ispezioni.

L'Organo amministrativo può richiedere direttamente per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti ed informazioni al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi consortili.

In caso di inadempimento da parte dei Consorziati agli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi dello Statuto, del presente Regolamento e/o degli altri atti vincolanti, l'Organo amministrativo contesta senza indugio per iscritto al Consorziato i fatti costitutivi dell'inadempimento e assegna a quest'ultimo un termine congruo per adempiere (non inferiore a 60 giorni) ovvero per presentare le proprie osservazioni.

Se l'inadempimento si protrae oltre il termine congruo indicato nella diffida ad adempiere, ovvero se le difese del Consorziato sono insufficienti, l'Organo amministrativo può applicare al Consorziato una delle seguenti sanzioni a seconda della gravità dell'inadempimento:

- a. applicazione di una penale pari al 30% (trenta per cento) dell'importo dovuto a titolo di Quota di Adesione e
- b. esclusione del Consorziato.

Contro l'applicazione delle sanzioni è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Consorziati da presentarsi in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dall'irrogazione.

### **Articolo 15**

#### **Libri Consortili**

Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:

1. il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale di ciascun Consorziato, la data di adesione al Consorzio e la Quota Consortile;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e, nel caso di adozione di un sistema di amministrazione collegiale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla conservazione dei libri provvede L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Consorziato ha il diritto di esaminare presso la sede del Consorzio i libri Consortili.

### **Articolo 16**

#### **Marchio consortile**

Il Marchio consortile (di seguito il "Marchio") è costituito dalla dicitura "e-cycle" di colore verde. I Consorziati riconoscono espressamente che il Consorzio è l'esclusivo titolare del Marchio sul quale i Consorziati non vantano alcun diritto o titolo o interesse. Qualsiasi avviamento correlato al Marchio è di esclusivo beneficio del Consorzio. Oltre che al Consorzio, l'uso del Marchio è consentito esclusivamente ai Consorziati, salvo espressa deroga deliberata dell'Organo amministrativo nei termini e con le modalità espressamente indicate di volta in volta.

Fermo restando quanto precede, i Consorziati si obbligano a non registrare e/o utilizzare, in Italia o all'estero, il Marchio o qualsiasi altro marchio simile o che possa essere confuso con il Marchio stesso.

I Consorziati si obbligano a non commettere alcun atto che possa arrecare danno alla reputazione ed alla rinomanza del Marchio o al Consorzio in generale.

Nel caso in cui alcuno dei Consorziati venisse a conoscenza di violazioni da parte di terzi dei diritti del Consorzio in relazione al Marchio, informerà immediatamente il Consorzio e presterà la propria collaborazione alle azioni che quest'ultimo decidesse di avviare per tutelare il Marchio.

Il Consorzio è l'esclusivo titolare del "dominio" web correlato e-cycle.it.

## **Articolo 17**

### **Marchi dei Consorziati**

I Consorziati autorizzano il Consorzio ad utilizzare i propri marchi e segni distintivi esclusivamente (i) all'interno di brochures o di altro materiale informativo o pubblicitario ai fini dello svolgimento delle campagne pubblicitarie ed informative nonché di corsi e convegni di formazione organizzati e promossi dal Consorzio nell'ambito del proprio oggetto consortile e/o (ii) unitamente al Marchio.

Con riferimento ai marchi dei Consorziati, il Consorzio riconosce espressamente che degli stessi sono titolari i Consorziati e che il Consorzio, in virtù del presente Regolamento e della partecipazione dei Consorziati al Consorzio, non diventa titolare di alcun diritto o titolo o interesse sui marchi. I Consorziati terranno in ogni caso il Consorzio manlevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, danno o costo derivante (anche indirettamente) da eventuali rivendicazioni o contestazioni avanzate da terzi in relazione all'utilizzazione dei marchi, così come disposto dal presente articolo. A tale scopo, i Consorziati si impegnano, dietro richiesta scritta del Consorzio, anche ad intervenire a proprie cure e spese (e per quanto di rispettiva competenza) in tutti i giudizi che dovessero essere promossi nei confronti del Consorzio in relazione all'uso dei marchi dei Consorziati.

## **Articolo 18**

### **Rapporto con soggetti terzi non Consorziati**

Al fine di raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto, il Consorzio terrà contatti con organismi nazionali ed internazionali, altresì promuoverà e concluderà accordi con imprese pubbliche e private autorizzate a svolgere un'attività di raccolta, trasporto e riciclo di rifiuti.

La scelta del Consorzio relativamente ai soggetti terzi con cui contrattare, sarà sempre ispirata al pieno rispetto delle normative in vigore e si svolgerà nell'ottica della riduzione dei costi a carico dei Consorziati.

## **Articolo 19**

### **Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**

Il Consorzio E-Cycle, con sede in Pescara (PE), via Firenze n. 15, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei Consorziati, agirà nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 (GDPR), D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018.), dei regolamenti di attuazione in materia di tutela dei dati personali e dei Provvedimenti rilevanti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in quanto compatibili con il GDPR.

I dati che ciascun Consorziato comunica al Consorzio in qualità di interessato, sia all'atto di adesione che in occasione di specifiche richieste del Consorzio, saranno trattati con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, compatibili con le finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

I dati saranno trattati per le sole finalità di adempimento delle operazioni imposte da obblighi normativi (art. 6.1 (c) del GDPR), per finalità relative alla gestione amministrativa, contabile, contrattuale, per l'esecuzione dei servizi, per la fatturazione ed i pagamenti (art. 6.1(b) del GDPR),

per l'archiviazione storica degli stessi o a fini di difesa in giudizio sulla base del legittimo interesse (art. 6.1(f) del GDPR) e per lo svolgimento di campagne pubblicitarie o attività similari. Il conferimento dei dati da parte dei Consorziati è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo in tal senso. L'eventuale rifiuto a conferire tali dati obbligatori potrebbe costringere il Consorzio ad apprenderli da terze fonti (ove lecitamente possibile), ovvero potrebbe comportare la mancata instaurazione o esecuzione del rapporto consortile. L'eventuale rifiuto da parte dei consorziati a fornire dati per i quali non sia previsto un obbligo normativo in tal senso, ma che siano strettamente funzionali all'esecuzione delle formalità di adesione al Consorzio ed allo svolgimento delle attività da parte del Consorzio per conto dei Consorziati, potrebbe comportare l'impossibilità di aderire al Consorzio e/o la mancata esecuzione dei servizi in favore dei Consorziati. I dati non verranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e trattati per conto del Consorzio da parte di società, Enti o professionisti incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano attività necessarie all'esecuzione dei servizi del Consorzio, inclusi lo sviluppo di campagne informative e pubblicitarie.

I seguenti soggetti Terzi operano in totale autonomia e sulla base di specifiche clausole contrattuali quali autonomi "Titolari" del trattamento: Autorità – Istituzioni Pubbliche, Banche, Istituti di Credito, collaboratori autonomi del Consorzio, professionisti, Società di revisione, fornitori di servizi.

I dati potranno inoltre venire a conoscenza dei seguenti soggetti:

- personale del Consorzio autorizzato al trattamento dei dati;
- eventuali responsabili del trattamento che dovessero essere designati dal Consorzio.

L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati è a disposizione presso la sede del Consorzio. I dati verranno trattati dal Consorzio per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla normativa in materia fiscale e contabile.

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai dati, rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) è possibile contattare il Titolare via e-mail all'indirizzo [info@e-cycle.it](mailto:info@e-cycle.it) oppure trasmettendo una comunicazione a mezzo posta presso la sede legale.

Nel caso l'Interessato ritenga che i suoi dati siano stati trattati in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, può proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali).

## **Articolo 20 Comunicazioni**

Ogni comunicazione diretta al Consorzio deve essere inviata all'indirizzo che segue:

Consorzio E-Cycle  
Via Firenze, 15



Rev. 02 del 08/08/2023

---

65122 – Pescara (PE)

indirizzo e-mail: [info@e-cycle.it](mailto:info@e-cycle.it)

indirizzo pec: [e-cycle@pec.it](mailto:e-cycle@pec.it)

sito web: <https://e-cycle.it>

---

**CONSORZIO E-CYCLE**

*Sede:* C.so Umberto, 113 – Pescara (PE) - CF e P.IVA 07419671214  
Sistema Collettivo registro nazionale AEE - numero IT22041000041  
e-mail: [info@e-cycle.it](mailto:info@e-cycle.it) – pec: [e-cycle@pec.it](mailto:e-cycle@pec.it)  
telefono 085 422 3990